

REGOLAMENTO PER L'USO E LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE

CAPO I GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

Il servizio dell'acqua potabile è assunto dal Comune in economia, in base ai vigenti decreti per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte del Comune. Le norme tecniche ed amministrative per l'esercizio dell'acquedotto, sono previste dal presente Regolamento.

CAPO II DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

Art. 1

L'acqua è prioritariamente distribuita per uso potabile e domestico, mentre sarà facoltativa la concessione per altri usi.

Sono, quindi, istituite due categorie di concessioni:

1^ categoria: concessione ordinaria per uso potabile (abitazioni, esercizi pubblici ed industrie alimentari);

2^ categoria: concessione speciale. Le concessioni speciali possono essere rilasciate, oltreché per stabili non adibiti a civile abitazione, esercizio pubblico e industria, anche per fondi agricoli.

E' vietato stipulare il contratto per l'utenza dell'acqua potabile per le opere prive di concessioni ad edificare per le quali non siano stati stipulati contratti di somministrazione anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

Nel caso previsto dal comma 2 dell'art.45 della legge 28 febbraio 1985, n.47 il richiedente il servizio è tenuto ad allegare alla domanda di allaccio una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, indicante gli estremi della concessione edilizia in sanatoria ovvero della domanda di concessione in sanatoria, corredata dalla prova di pagamento delle somme dovute a titolo di obbligazione per intero nell'ipotesi dell'art. 13 e limitatamente alle prime due rate nell'ipotesi dell'art. 31 e 35 L. 47/85 ovvero ai sensi dell'art. 39 L. 724/94. In quest'ultimo caso i richiedenti, dovranno inoltre attestare nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che l'immobile non presenta caratteristiche ostative all'ottenimento della concessione edilizia in sanatoria.

Nel caso previsto dal comma 4 dell'art.45 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere accompagnata da una perizia giurata, redatta da professionista regolarmente iscritto all'albo, attestante che l'immobile non ha subito, dopo il 30 gennaio 1977, interventi di ampliamento, ricostruzione o ristrutturazione, o che comunque avrebbero richiesto una concessione e/o autorizzazione edilizia; in ogni caso l'Ente erogatore del pubblico servizio deve verificare, mediante sopralluogo, l'attendibilità della dichiarazione del richiedente. Qualora emergano ragionevoli dubbi sulla veridicità della stessa, l'azienda sospende la stipulazione del contratto di utenza e chiede ulteriori accertamenti agli uffici di polizia municipale. Nel caso in cui la suddetta perizia giurata, sia stata già prodotta ad altri enti (es. ENEL) per l'erogazione di altri servizi (attivazione di energia elettrica), in luogo dell'originale della perizia giurata, può essere prodotta una copia di detta perizia, da allegare all'istanza di allaccio.

Sono fatti salvi i contratti di utenza stipulati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Possono essere concesse, a discrezione dell'Amministrazione Comunale autorizzazioni per l'erogazione straordinaria di acqua potabile per un periodo determinato, dietro la richiesta motivata e dietro un corrispettivo forfettario di € 154.94 mensile, oltre I.V.A. come per legge, senza frazionamento di somme.

Art. 2

La concessione per l'uso dell'acqua viene rilasciata sia ai proprietari di immobili, che ai conduttori. Nel caso in cui per effettuare l'appressamento sarà necessario attraversare terreni di privati, non serviti di rete idrica comunale, il richiedente la concessione dovrà fornire al Comune nulla osta del proprietario del terreno medesimo per servitù dell'acquedotto.

Nel caso, trattasi, invece, di terreni già attraversati di condotta idrica e che, a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale, il nuovo appressamento può essere derivato dall'anzidetta condotta, il proprietario del terreno che dovrà essere attraversato dalla nuova utenza non può rifiutare il passaggio, salvo a concordare il tracciato nel modo meno gravoso, tale da non costituire pregiudizio per le normali attività agricole del fondo.

L'acqua sarà somministrata agli stabili fronteggianti le strade canalizzate, alle tariffe e condizioni previste dall'art. 2-6 del presente regolamento.

Potranno, inoltre, essere rilasciate concessioni anche nelle strade sprovviste di conduttore; l'onere della spesa relativa alla costruzione della regolare condotta di derivazione da quella principale e fino all'appressamento, è a totale carico del richiedente la concessione.

I lavori dovranno essere eseguiti previo nulla osta del Comune e sotto la sorveglianza dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 3

Le domande di concessione dovranno essere redatte in carta legale o resa legale nella quale dovrà risultare la qualifica del richiedente, l'uso a cui l'acqua dovrà servire, la via, il numero ed il proprietario dell'immobile.

Art. 4

I contratti di concessione dell'acqua vengono redatti sotto forma di scrittura privata in unico originale, resi in forma legale, che rimane al competente ufficio, e vengono firmati dal rappresentante del servizio e dal richiedente, con spese a carico di quest'ultimo.

I contratti hanno ordinariamente la durata di anni uno a partire dalla data di stipula del contratto di concessione e vengono rinnovati tacitamente alla scadenza, salvo nel caso di disdetta, per iscritto, fatta pervenire al Comune entro il 31/12.

Art. 5

E' riservato al Comune il diritto di vincolare la concessione ad altre condizioni non contenute nel presente regolamento, derivanti da palesi considerazioni di pubblico interesse e di imprescindibile sopravvenute esigenze.

Art. 6

L'acqua sarà distribuita, di norma, continuamente e nei limiti delle risorse idriche. Il Comune però, si riserva per ragioni di ordine tecnico e di pubblica utilità di limitare l'erogazione dell'acqua ad alcune ore del giorno.

In caso di interruzione prevedibile, il Comune provvederà ad avvertire tempestivamente gli utenti a mezzo di pubblico avviso. Sia in caso di interruzione che di limitazione dell'erogazione dell'acqua, derivanti da qualsiasi motivo gli utenti non potranno reclamare indennità o riduzioni di pagamento.

L'Amministrazione Comunale, si riserva il diritto di limitare o sospendere temporaneamente l'uso dell'acqua potabile, specialmente per i periodi di scarsità dell'acqua, dovuta a siccità o altra causa, per le concessioni speciali per fondi agricoli, senza che ciò dia diritto all'utente di pretendere indennità di sorta.

CAPO III

Art. 7

Prese dell'acqua

Ogni utente dovrà avere un contatore separato da quello degli altri utenti, con portata non inferiore a 10.000 metri cubi. Quando una proprietà viene ad essere frazionata dovrà pure provvedersi alla separazione della condotta di distribuzione con installazione di contatore separato. La relativa spesa è da porre a carico degli utenti interessati.

Nei casi in cui un contatore acqua per uso domestico, di fatto, oltre all'abitazione, serva anche altre unità immobiliari adibite ad usi diversi (uso esercizio pubblico, industriale, speciale), il proprietario, o il conduttore etc. della/e unità immobiliari adibite ad attività diverse dalla civile abitazione, è obbligato a stipulare un nuovo contratto di allaccio per ogni unità interessata e per l'uso cui è adibita; anche in questo caso le spese sono da porre a carico degli utenti interessati.

Art. 8

La concessione viene rilasciata, previo pagamento della tassa di appressamento, stabilita in € 80,00 (euro ottanta/00), oltre al pagamento del canone annuo per l'intero importo quale che sia la data di stipula del contratto medesimo.

Le opere di presa debbono essere effettuate dal fontaniere Comunale.

La fornitura delle tubazioni occorrenti e relativi accessori, escluso il contatore, devono essere forniti dall'utente a sua cura totale e spese.

Il contatore, dietro richiesta, viene fornito all'utente dal Comune previo pagamento dell'importo relativo. Tutte le opere debbono essere eseguite sotto la direzione e sorveglianza del fontaniere e dell'U.T.C.

Il Comune a lavori eseguiti, ne assume la manutenzione fino al contatore, restandone l'esclusivo proprietario.

Art. 9

Il Comune a mezzo del proprio Ufficio Tecnico, o, in mancanza, del proprio fontaniere Comunale, fisserà il punto di appressamento e la sezione della tubazione della nuova utenza, in relazione al fabbisogno da servire.

Il contatore dovrà essere alloggiato in apposita nicchia predisposta dall'interessato, sul muro esterno aventi le dimensioni non inferiori a cm 40x50 ed in altezza di cm 80 circa dalla sede stradale. Detta nicchia dovrà essere provvista di apposita chiusura con sportello metallico il quale deve essere fornito di serratura universale a perno quadro.

Per le concessioni speciali inerenti a fondi agricoli, il contatore dovrà essere alloggiato in apposita nicchia predisposta dall'interessato, delle dimensioni e modalità di cui al comma 2 del presente articolo, sulla recinzione o sul muro di confine e comunque in prossimità della condotta principale, di modo che il fontaniere abbia la possibilità di leggere il contatore in qualsiasi momento.

Art. 10

Il contatore dovrà essere regolato, per quanto riguarda l'erogazione dell'acqua, da parte del fontaniere Comunale e munito di apposito sigillo in piombo della cui integrità l'utente sarà responsabile.

In caso di accertata manomissione, il Comune agirà nei confronti degli utenti nei modi di legge e secondo quanto previsto dal successivo articolo 29.

Art. 11

Il concessionario è responsabile di guasti, manomissione e di ogni altra azione tendente a modificare od alterare gli impianti e le apparecchiature installate al servizio della propria utenza, come previsto dal precedente articolo 9.

Art. 12

Il Comune si riserva la facoltà di verificare ogni qualvolta lo crede opportuno, e senza obbligo di preavviso la regolarità degli impianti di presa, di diramazione e di distribuzione, sia fuori che all'interno dei fabbricati, per tale motivo dovrà essere lasciato libero l'ingresso agli Agenti del Comune addetti alla lettura dei misuratori ed alla verifica.

Il rifiuto di fare eseguire le verifiche e le letture, dà diritto al Comune di sospendere l'erogazione dell'acqua.

La constatazione del rifiuto sarà verbalizzata dagli incaricati.

Art. 13

E' espressamente vietata l'applicazione di pompe direttamente alla rete idrica Comunale. Nel caso di accertato guasto del contatore lo stesso dovrà essere sostituito a cura e spese dell'utente.

La circostanza dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune, il quale provvederà, a mezzo del fontaniere comunale a regolare l'erogazione dell'acqua, a sigillare il nuovo misuratore ed a prelevare il numero nuovo di matricola da trascrivere agli atti del Comune.

Non è consentita la regolarizzazione di condotta idrica in aderenza con le condotte fognanti e simili.

CAPO IV

Art. 14 *Lettura contatori*

La lettura dei contatori dovrà essere effettuata annualmente entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 15

Sulla base delle letture effettuate, l'Ufficio procede al computo del consumo, rilevato da ogni singola utenza e determinare l'eventuale consumo in eccedenza sul minimo d'abbonamento.

Art. 16

La lettura ai contatori idrici, da parte del Comune, dovrà essere effettuata in contraddittorio con gli utenti, registrate su appositi stampati da redigere in duplice esemplare, da sottoscriverli da entrambe le parti, di cui una copia dovrà essere consegnata all'utente, per conoscenza.

L'utente è tenuto a verificare personalmente la rispondenza dei consumi rilevati dal letturista ed a comunicare per iscritto eventuali discordanze riscontrate, nel termine massimo di 10 giorni dalla data della lettura, trascorso infruttuosamente tale termine, non sarà accettato alcun reclamo ed i consumi accertati saranno fatturati e messi in riscossione senza possibilità di rettifica.

In caso di accertato cattivo funzionamento del misuratore, l'utente è tenuto a provvedere a quanto previsto dal precedente articolo 13 e la mancata segnalazione importerà il pagamento dei consumi accertati.

Art. 17

Qualora il contatore cessasse di indicare la quantità di acqua erogata, sarà valutato il consumo per il periodo di mancato funzionamento, in base alle medie delle due letture precedenti.

CAPO V

Art. 18

I canoni di abbonamento annuale, nell'importo previsto dal successivo articolo 30 e le eventuali eccedenze di consumo riferentesi all'anno precedente, e determinate con le modalità di cui al precedente articolo 15, saranno riscossi dal Comune mediante apposito ruolo secondo le modalità di legge e del regolamento vigente.

L'entrata dei canoni acqua e relativo consumo può essere gestita direttamente attraverso la riscossione diretta sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune previa apertura di apposito conto.

La riscossione può essere altresì effettuata tramite il servizio postale – Poste italiane S.p.A.

Art. 19

Il canone per l'acqua potabile è dovuto annualmente dalla data di stipula del contratto senza alcun frazionamento anche in mancanza di effettivo allaccio alla rete idrica pubblica per causa non dovuta alla volontà dell'Amministrazione Comunale.

E' ammessa la rateizzazione delle somme superiori a €. 155,66 fino a quattro bimestralità consecutive agli utenti che ne faranno regolare richiesta per iscritto.

In caso di omesso pagamento di due rate consecutive, l'intero ammontare iscritto nei ruoli sarà riscuotibile in una unica soluzione comprensiva di interessi.

Art. 20

In caso di mancato pagamento del canone e del consumo in eccedenza, rispetto alle scadenze fissate e trascorsi 30 giorni, l'Amministrazione avrà il diritto di fare sospendere l'erogazione dell'acqua all'utente moroso, con conseguente rescissione del contratto di concessione.

CAPO VI

Art. 21

Nel caso in cui l'utente risulti moroso per mancato pagamento di canone e consumo d'acqua l'Ente non può provvedere a stipulare nuovo contratto per la stessa persona a seguito di sospensione di erogazione dell'acqua stessa e conseguente risoluzione del contratto.

Art. 22

Al fine di provvedere alla voltura dell'utenza:

- a) Il richiedente dovrà esplicitare, sotto la propria responsabilità, la qualità di intestatario catastale o di locatario dell'immobile, la destinazione e l'uso del locale (se per civile abitazione o laboratori).
- b) Il richiedente dovrà inoltre dichiarare residenza legale che potrà coincidere con l'indirizzo dell'immobile per il quale viene richiesta l'utenza o il subentro e, in caso diverso, specificare che trattasi di seconda abitazione.

- c) Nel caso di utenza per immobili a destinazione artigianale o industriale la domanda dovrà essere supportata da riferimento ad iscrizioni professionali, ad appositi albi e registri camerali ove figurino l'indirizzo dell'opificio ed, in caso diverso, l'impegno a richiedere la rettifica dell'indirizzo dell'attività all'immobile per il quale è richiesta l'utenza.
- d) Il richiedente, inoltre, per supportare maggiormente l'istanza, in caso di eventuali contestazioni, potrà fare riferimento ad altri dati elettivi quali l'intestazione nella stessa sede della utenza di energia elettrica, gas, etc. ed ogni altro riferimento che incontestabilmente riconduce al richiedente l'uso dell'immobile (anche iscrizioni fiscali per passi carrai, pubblicità etc.).
- e) In ogni caso non si può procedere a subentro se non è intervenuta la dichiarazione di cessazione del precedente intestatario, se fra vivi, e se fra mortis causa, esibizione di titolo successione legittima.

Art. 23

E' fatto obbligo a tutti gli utenti, entro e non oltre il 31/12/95, l'installazione di contatori all'esterno della propria abitazione, con quadrante a cinque cifre in sostituzione di quelli già esistenti presso ogni utenza.
I contatori per la rilevazione del consumo dell'acqua dovranno essere forniti dal Comune con spese a carico dell'utente e la installazione e l'eventuale sostituzione dovrà essere effettuata esclusivamente dal personale comunale incaricato il quale provvederà alla rilevazione della matricola nonché della lettura del contatore rimosso.

Art. 24

Nel caso di decesso dell'utente, il proprietario o il conduttore dell'immobile in cui è installato il contatore è obbligato a stipulare nuovo contratto per variazione di titolarità.

Art. 25

L'utente che utilizza l'acqua per uso diverso da quello per il quale è stato concesso è soggetto alla rescissione del contratto di fornitura ed alla sospensione dell'erogazione dell'acqua potabile.

Art. 26

Divieti, responsabilità, contravvenzioni

E' rigorosamente vietato ad ogni estraneo di accedere alla cabine di manovra delle pompe. Chiunque manomette gli idranti, le saracinesche, le fontanelle e qualsiasi parte dell'impianto, compresi i chiusini di ghisa, sarà punito per la multa variabile da €. 51,65 a €.258,23, oltre alla rifusione delle spese di riparazione.

Della contravvenzione commessa da minorenni rispondono i rispettivi genitori.

Art. 27

E' proibito agli utenti di lasciare innestare alla propria condotta una presa o diramazione a favore di terzi. E' pure vietato ad essi di usare chiavi di manovra delle prese ed anche di tenerle in deposito.

Art. 28

Salvo i casi di falsità o di frode, per i quali si prevede a norma del codice penale, i contravventori alle disposizioni del presente regolamento saranno soggetti alle contravvenzioni previste, riferite al momento in cui è stata rilevata ed accertata la contravvenzione. Le contravvenzioni a carico dei privati saranno contestate e verbalizzate dagli incaricati del Comune ed il verbale avrà corso, come ogni altra contravvenzione di polizia urbana.

Art. 29

L'utente è responsabile della integrità del sigillo del contatore. La rottura di esso e qualsiasi altra azione degli apparecchi di misura e delle condutture, dà diritto all'Amministrazione di sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua, salvo l'esercizio dell'azione civile e penale, qualora la rottura risultasse volontaria ed il risarcimento delle spese di verbale e dei restauri occorsi.

CAPO VII

Tariffe

Art. 30

Fino al consumo dei metri cubi sottoindicati (abitazioni, esercizi pubblici ed industrie) la concessione è subordinata al pagamento del canone fisso, stabilito come segue:

- Per le utenze adibite ad abitazioni (Uso Domestico) l'importo del canone fisso annuo è stabilito in €. 70,00 fino al consumo di mc. 150 - l'eccedenza oltre tale limite è stabilita nell'importo di €.0,30 al mc.;
- Per le utenze adibite ad attività commerciali (Uso Esercizio Pubblico) l'importo del canone fisso annuo è stabilito in €. 170,00 fino al consumo di mc. 80 - l'eccedenza oltre tale limite è stabilita nell'importo di €.0,50 al mc.;
- Per le utenze adibite ad attività artigianali (Uso Industriale) l'importo del canone fisso annuo è stabilito in €. 170,00 fino al consumo di mc. 80 - l'eccedenza oltre tale limite è stabilita nell'importo di €.0,50 al mc.;
- Per le concessioni speciali inerenti stabili non adibiti a civile abitazione, esercizio pubblico e industriale, l'importo del canone fisso annuo è stabilito in €. 80,00 fino al consumo di mc. 50 - l'eccedenza oltre tale limite è stabilita nell'importo di €. 0,50 al mc.;
- Per le concessioni speciali inerenti a fondi agricoli il canone fisso annuo è stabilito in €. 80,00 fino al consumo di mc. 30 - l'eccedenza oltre tale limite è stabilita nell'importo di €. 0,60 al mc.; resta confermato che il consumo totale annuo non potrà superare mc. 300, pertanto l'utente che supera tale limite, sarà soggetto alla rescissione del contratto e alla sospensione dell'acqua potabile.

CAPO VIII
Disposizioni Generali

Art. 31

Tutte le spese riguardanti tasse, bolli etc. relativi ad abbonamenti, trapassi, cessazioni o variazioni di qualunque natura, saranno a carico degli utenti interessati.

Art. 32

Le disposizioni del presente regolamento formano parte integrante del contratto di concessione.

Art. 33

Le norme contenute nel presente regolamento si applicano obbligatoriamente anche alle utenze già concesse ed in corso di concessione. E' data la facoltà a chiunque di rescindere dal contratto in corso, previa comunicazione al Comune, da pervenire entro il 31/12.

Art. 34

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 35

- 1) Sarà sempre diritto dell'Amministrazione Comunale di modificare, in qualsiasi tempo, in tutto od in parte le disposizioni del presente regolamento.
- 2) Il presente regolamento entrerà in vigore dopo il periodo di pubblicazione successivo all'approvazione da parte del CO.RE.CO.
- 3) Revocare, di conseguenza ogni atto precedentemente adottato, inerente al Regolamento in oggetto.

Approvazioni e Modifiche	Organo	Num. Atto	Data Seduta
Approvato	Delibera del Commissario straordinario	20	26/04/1995
Modificato	Delibera Consiglio Comunale	111	29/12/1995
Modificato	Delibera Consiglio Comunale	22	23/05/1996
Modificato	Delibera Consiglio Comunale	14	26/02/1997
Modificato	Delibera Giunta Comunale	321	06/11/1997
Modificato	Delibera Consiglio Comunale	21	30/03/2000
Modificato	Delibera Consiglio Comunale	13	18/03/2002
Modificato	Delibera Consiglio Comunale	39	26/06/2002
Modificato	Delibera Consiglio Comunale	11	28/03/2003
Modificato	Delibera Consiglio Comunale	17	16/05/2008